

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 76 (2004)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Comandanti USA indagati per maltrattamento di detenuti iracheni  
**Autor:** Arnold, Roberta  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-283707>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 31.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Comandanti USA indagati per maltrattamento di detenuti iracheni

DR. ROBERTA ARNOLD



Dr. Roberta Arnold

**L'aspetto che si vuole trattare nel seguente articolo, è la base legale secondo la quale un comandante può essere ritenuto responsabile dei reati commessi da subalterni.**

*È notizia recente l'apertura di un'inchiesta da parte dell'esercito USA nei confronti di un comandante di battaglione della '4th Infantry Division', inerente l'uccisione di un detenuto iracheno da parte di truppe americane. Secondo il Washington Post del 5 aprile 2004, il TenCol Nate Sassaman non avrebbe impedito ai suoi soldati di ordinare ad un prigioniero di saltare nel fiume Tigri da un ponte, portandolo alla morte. Egli è inoltre accusato di aver insabbiato le indagini. Si tratta della seconda inchiesta aperta nei confronti di un comandante di battaglione USA della quarta divisione di fanteria, relativa al maltrattamento di detenuti iracheni. L'aspetto che si vuole trattare nel seguente articolo, è la base legale secondo la quale un comandante può essere ritenuto responsabile dei reati commessi da subalterni.*

## Il principio di responsabilità dei comandanti nel diritto internazionale

Il principio di responsabilità penale dei comandanti per fatti commessi da subalterni, è regolato dal *diritto umanitario*, o *diritto dei conflitti armati (DICA)*. Quest'ultimo si suddivide in norme applicabili a conflitti internazionali e non-internazionali. Nella prima categoria troviamo le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (CG), volte alla protezione dei feriti e dei malati delle forze armate sul terreno ed in mare, e alla protezione dei prigionieri di guerra e della popolazione civile. Esse sono completate dal Protocollo Aggiuntivo I del 1977 (PA I). Nella seconda categoria vi sono il Protocollo Aggiuntivo II del 1977 (PA II), applicabile a conflitti fra stati e forze armate dissidenti sotto comando responsabile e detentrici del controllo di parte del territorio, e l'Articolo 3 comune alle quattro CG del 1949. Quest'ultimo si applica a tutti i tipi di conflitti non-internazionali, compresi quelli etnici, che non coinvolgono le autorità statali.

Le CG riferiscono solo *implicitamente* al principio di responsabilità dei comandanti. Gli articoli 1 e 4(2) della Terza CG relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, prevedono infatti l'obbligo delle parti contraenti a provvedere al rispetto del DICA, per esempio imponendo che le loro forze armate siano dirette da comandanti responsabili. Più dettagliati sono invece gli Articoli 86-87 PA I. Essi prevedono la responsabilità dei superiori sia in caso di emissione di ordini violativi del DICA, sia in caso di mancato intervento volto a *prevenire* tali violazioni da parte dei subalterni. Complessivamente si possono distinguere tre tipi di responsabilità penale:

1. Responsabilità *primaria* in qualità di autori *primari* del reato (per es. quando, in virtù della propria autorità, con la propria presenza si incentiva i subalterni a commettere un reato. In tal caso si può esser puniti come correi).
2. Responsabilità *secondaria* in qualità di superiori. Il principio è che i comandanti sono 'garanti' della disciplina e dell'ordine nella truppa. Se un superiore non previene la commissione di un omicidio da parte di un subalterno, esso sarà imputato non di 'omicidio', ma di mancato adempimento dei suoi obblighi di superiore.

Solo la pena sarà commisurata in base alla gravità del reato commesso dal subalterno. Tale responsabilità *secondaria* si può scindere in:

- responsabilità *attiva*: quando un comandante da un ordine violante il DICA;
- responsabilità *passiva*: quando un comandante omette di impedire o punire la commissione del reato.

I comandanti non sono automaticamente responsabili per ogni reato commesso dai subalterni. Vigono tre criteri, derivati dalla giurisprudenza del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga e riconosciuti come diritto consuetudinario (cioè aventi validità universale) dal TPIY:<sup>1</sup>

1. Fra il superiore e l'autore ci deve essere un rapporto di subordinazione *effettivo*;
2. Il superiore doveva essere a conoscenza dei fatti, o, in base alle circostanze, essere in grado di venirne a conoscenza;
3. Il superiore, nonostante ne avesse le competenze, non ha preso le misure ragionevoli e necessarie per prevenire o punire la commissione del reato.

Il Ten Col Sassaman potrebbe dunque essere ritenuto colpevole come superiore per l'omicidio del detenuto iracheno, solo qualora si comprovasse che esercitava autorità sugli autori del reato, che era a conoscenza dei fatti, e che avrebbe potuto prevenirli o punirli. Il fatto che gli USA non abbiano ratificato il PA I – e quindi gli Articoli 86-87 – non è rilevante, visto il carattere consuetudinario di tale principio, riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale.

Benché non abbia rilevanza diretta per il caso in questione, va inoltre rilevato che in caso di occupazione, come in Irak, vi possono essere responsabilità ulteriori. Per esempio, secondo la giurisprudenza sul diritto di occupazione<sup>2</sup> – una branca del DICA – i comandanti incaricati del controllo di una zona, piuttosto che del comando di una compagnia o battaglione (cosiddetti *executive commanders*, piuttosto che *tactical commanders*) sono responsabili del mantenimento dell'ordine in tutto il territorio di loro competenza. Sono quindi tenuti a prevenire l'infrazione delle leggi non solo da parte delle forze di occupazione subordinate, ma di chiunque si trovi nella zona, incluse le gang

criminali. Quindi, in tal caso il primo criterio summenzionato non viene applicato, e le responsabilità sono maggiori. Questa è stata una delle fonti di maggior preoccupazione delle truppe USA in Irak, colte alla sprovvista dalla situazione di chaos creatasi dopo la 'liberazione' del paese.

Come è regolata la questione dal diritto svizzero? Quali sono gli obblighi che incombono sui comandanti del nostro esercito?

## II. Il principio di responsabilità dei comandanti secondo il diritto svizzero

L'Articolo 18 del Codice Penale Militare (CPM) menziona esplicitamente solo il principio di responsabilità *attiva* dei comandanti. La responsabilità *passiva* è prevista solo implicitamente, tramite il riferimento dell'Articolo 109(2) CPM all'applicabilità del DICA. Lo stesso vale per la responsabilità di 'civili' che esercitano funzioni analoghe ai comandanti militari. Al fine di avere norme più concrete, che implementino in particolare il nuovo Statuto della Corte Penale Internazionale (in vigore dal 1.7. 2002), di cui la Svizzera è parte contraente, è attualmente in corso una revisione del CPM e del Codice Penale (CP). Essa prevede l'integrazione del principio di responsabilità attiva e passiva, sia di superiori civili, sia militari, in entrambi i codici.

## III. Conclusioni

Il principio di responsabilità dei superiori è sicuramente un mezzo per garantire il rispetto del diritto internazionale durante i conflitti armati. È infatti importante non solo che i soldati si comportino correttamente, ma anche che i loro superiori non rimangano indifferenti di fronte a comportamenti che possano dare origine alla commissione di reati. L'obbligo degli stati di far rispettare il DICA è concretizzata inoltre nella funzione di 'garante' del comandante.

La notizia del Washington Post è dunque da accogliere con positività, in quanto testimonia che il DICA non è lettera morta, e che le sue violazioni, anche se talvolta solo in parte, vengono comunque perseguite penalmente. ■

**Il principio di responsabilità dei superiori è sicuramente un mezzo per garantire il rispetto del diritto internazionale durante i conflitti armati. È infatti importante non solo che i soldati si comportino correttamente, ma anche che i loro superiori non rimangano indifferenti di fronte a comportamenti che possano dare origine alla commissione di reati. L'obbligo degli stati di far rispettare il DICA è concretizzata inoltre nella funzione di 'garante' del comandante.**



**L'impegno genera valore**

Dal 1960 un Gruppo di duecento specialisti operante con competenza a livello internazionale nell'ambito della consulenza fiscale e societaria, aziendale e immobiliare.

**Consulenza fiscale**  
Il Gruppo garantisce soluzioni fiscali, societarie e legali sia alle imprese che intendono internazionalizzarsi, sia alla clientela privata con problematiche transnazionali. Una rete capillare di corrispondenti rafforzata da alleanze strategiche permettono di assistere la clientela in oltre novanta stati.

**Consulenza aziendale**  
Il Gruppo, attraverso il concorso di specialisti in campi differenti quali i servizi contabili, la certificazione di bilancio, il brokeraggio assicurativo, offre soluzioni di outsourcing amministrativo totale per piccole e medie aziende.

**Consulenza immobiliare**  
Il Gruppo si occupa della promozione, valorizzazione e amministrazione del patrimonio immobiliare sia a favore di investitori istituzionali che di privati. Assiste il cliente in ogni fase del servizio immobiliare, del project- e facility management, e nel global service per il settore amministrativo e industriale.

Per informazioni:  
Gruppo Fidinam  
Via Piazza 1  
6900 Lugano

tel. ++41.91.923.17.11  
fax ++41.91.923.28.28  
www.fidinam.ch  
fidinam@fidinam.ch

Lugano - Bellinzona - Ginevra - Zurigo - Zürich  
London - Luxembourg - Milano - Madrid - Monte Carlo

